PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

PROVVISORIO
2006/0142(COD)

9.7.2007

***I
PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un Codice comunitario dei visti
(COM(2006)0403 – C6-0254/2006 – 2006/0142(COD))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Henrik Lax

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione *maggioranza dei voti espressi*
**I	Procedura di cooperazione (prima lettura) *maggioranza dei voti espressi*
**II	Procedura di cooperazione (seconda lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune* *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune*
***	Parere conforme *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE e dall'articolo 7 del trattato UE*
***I	Procedura di codecisione (prima lettura) *maggioranza dei voti espressi*
***II	Procedura di codecisione (seconda lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune* *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune*
***III	Procedura di codecisione (terza lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune*

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in ***corsivo grassetto***. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....5

MOTIVAZIONE.....32

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un Codice comunitario dei visti
(COM(2006)0403 – C6-0254/2006 – 2006/0142(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio COM(2006)0403)[1],

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 62, paragrafo 2, lettere a) e b) (ii) del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0254/2006),

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0000/2007),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione	Emendamenti del Parlamento
	Emendamento 1 Recital 8
(8) Gli accordi bilaterali conclusi fra la Comunità e i paesi terzi ai fini della facilitazione del trattamento delle domande di visti per soggiorni di breve durata possono derogare alle disposizioni enunciate nel presente regolamento.	(8) Gli accordi bilaterali conclusi fra la Comunità e i paesi terzi ai fini della facilitazione del trattamento delle domande di visti per soggiorni di breve durata ***e del rafforzamento della democrazia e della società civile*** possono derogare alle disposizioni enunciate nel presente regolamento. ***La facilitazione del visto può comprendere, tra l'altro, la riduzione dei costi del visto, la semplificazione di alcune***

[1] GU C ... / Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

	parti della procedura relativa ai visti, l'esonero dalla richiesta di dati biometrici e un uso più frequente di visti per ingressi multipli aventi un periodo di validità più lungo. La Commissione fornisce al Parlamento europeo informazioni chiare e tempestive su tali accordi bilaterali.

Motivazione

Il fine della facilitazione dei visti è anche quello di rafforzare la democrazia e la società civile grazie all'aumento degli scambi e dei movimenti tra l'Unione e i paesi terzi interessati.

Emendamento 2
Considerando 10

Gli Stati membri devono garantire che la qualità del servizio offerto ai cittadini sia ragionevole e conforme a corrette prassi amministrative. A tal fine devono stanziare personale preparato in numero adeguato e risorse sufficienti.	Gli Stati membri devono garantire che la qualità del servizio offerto ai cittadini sia di alto livello, tenga conto della prospettiva del cliente e sia conforme a corrette prassi amministrative. A tal fine devono stanziare personale preparato in numero adeguato e risorse sufficienti.

Motivazione

La procedura di richiesta del visto dovrebbe essere svolta in modo da fornire al cliente il miglior servizio possibile.

Emendamento 3
Considerando 11

(11) ***L'introduzione di*** identificatori biometrici ***è un passo importante verso l'uso di nuovi elementi diretti a stabilire*** un nesso più affidabile tra il titolare del visto e il passaporto ***e*** a prevenire l'uso di false identità***. Pertanto, la presentazione di persona del richiedente il visto – almeno per la prima domanda – deve essere un requisito fondamentale per il rilascio del visto con registrazione degli identificatori biometrici nel sistema di informazione***	(11) ***Gli*** identificatori biometrici stabiliscono un nesso più affidabile tra il titolare del visto e il passaporto ***per*** prevenire l'uso di false identità.

visti (VIS):

Motivazione

Il relatore vorrebbe evitare formulazioni assolute nella risoluzione, poiché, ad esempio, gli accordi bilaterali potrebbero prescindere dal richiedere identificatori biometrici.

Emendamento 4
Considerando 13

(13) Il richiedente deve presentarsi di persona per il primo rilevamento degli identificatori biometrici. Onde facilitare la procedura per eventuali richieste successive deve essere possibile copiare i dati biometrici dalla prima domanda per un arco di tempo di ***48 mesi***, tenendo conto del periodo di conservazione indicato nel VIS.	(13) Il richiedente deve presentarsi di persona per il primo rilevamento degli identificatori biometrici. Onde facilitare la procedura per eventuali richieste successive deve essere possibile copiare i dati biometrici dalla prima domanda per un arco di tempo di ***60 mesi***, tenendo conto del periodo di conservazione indicato nel VIS.

Motivazione

Un estensione a 60 mesi del periodo in cui i dati biometrici possono essere copiati dopo la prima domanda risponde all'obiettivo di rilasciare visti a più lungo termine, nonché ad altri obiettivi definiti negli emendamenti presentati dal relatore.

Emendamento 5
Considerando 15 bis (nuovo)

	(15 bis) Poiché alcune di tali misure sono di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento o a completare il presente regolamento con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, esse dovrebbero essere adottate in conformità con la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Motivazione

La decisione 1999/468/CE è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE, che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per quanto riguarda le misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi, o completandolo con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali. Essa dovrebbe essere pertanto applicata ove necessario nel regolamento in esame. Cfr. anche emendamenti 53, 55 e 56.

Emendamento 6
Articolo 2, paragrafo 3, lettera a)

a) un "visto per soggiorno di breve durata" (visto di tipo "C"), che consente al titolare di soggiornare nei territori degli Stati membri per un periodo non superiore a ***tre mesi*** per semestre a decorrere dalla prima data d'ingresso,	a) un "visto per soggiorno di breve durata" (visto di tipo "C"), che consente al titolare di soggiornare nei territori degli Stati membri per un periodo ***complessivo*** non superiore a ***90 giorni*** per semestre a decorrere dalla prima data d'ingresso,

Motivazione

Precisazione. Da una parte, dev'essere chiaro che si tratta del totale complessivo di brevi soggiorni; dall'altra, la fissazione del periodo a "novanta giorni" anziché "tre mesi" conferisce sicurezza giuridica ad un aspetto nel quale, in pratica, si producono costantemente differenze di interpretazione.

Emendamento 7
Articolo 2, paragrafo 3, lettera b)

b) un "visto di transito" (visto di tipo "B"), che consente al titolare, che viaggia da un paese terzo all'altro, di passare dai territori degli Stati membri una, due o, eccezionalmente, più volte. Ciascun transito non può essere di durata superiore ai cinque giorni;	b) un "visto di transito" (visto di tipo "B"), che consente al titolare, che viaggia da un paese terzo all'altro, di passare dai territori degli Stati membri una, due o, eccezionalmente, più volte. Ciascun transito non può essere di durata superiore ai cinque giorni ***e la durata complessiva del soggiorno sul territorio degli Stati membri non può essere superiore a 90 giorni nell'ambito di un periodo di 180 giorni a decorrere dalla prima data d'ingresso***;

Motivazione

Un visto di transito non deve poter essere utilizzato per conseguire un soggiorno di fatto più lungo di quello concesso in base al visto per soggiorno di breve durata (esempio: pendolari transfrontalieri, che in parte transitano quotidianamente oltre confine).

Precisazione. Da una parte, dev'essere chiaro che si tratta del totale di brevi soggiorni; dall'altra, la fissazione del periodo a "90 giorni" anziché "tre mesi" conferisce sicurezza giuridica ad un aspetto nel quale, in pratica, si producono costantemente differenze di interpretazione.

Emendamento 8
Articolo 4, paragrafo 1

1. I cittadini di paesi terzi presentano la domanda di visto alla missione diplomatica o consolare dello Stato membro ***nel loro paese di residenza.***	1. I cittadini di paesi terzi presentano la domanda di visto alla missione diplomatica o consolare dello Stato membro ***incaricato del rilascio di visti per il paese terzo in questione.***

Motivazione

Non tutti i paesi terzi dispongono di una rappresentanza e spesso le missioni consolari sono incaricate di questi compiti in paesi vicinanti.

Emendamento 9
Articolo 5, paragrafo 1, lettera a)

a) quella ***dello*** Stato membro nel ***cui*** territorio è situata l'unica o la principale destinazione del viaggio, oppure	a) quella ***di uno*** Stato membro nel territorio ***del quale*** è situata l'unica o la principale destinazione del viaggio, oppure

Motivazione

An extension of the interpretation of the principle of country of main destination enabling applicants to apply for a visa at any of the Schengen Member States diplomatic mission or consular post in whose territory the destination of the applicants visit is located is a change which better reflects modern travelling and habits. Roundtrips are progressively becoming more popular. The present restrictive interpretation of the principle of main destination does in many cases not correspond to the actual behaviour of the modern traveller. It is essential to introduce a broader possibility to apply for a visa at another diplomatic mission or consular post in the territory of the Member States which the applicants intend to visit.

The application procedure shall be the same in all Member States and the Local Consular Cooperation shall further harmonize the application procedure. The application of the new

visa code will eliminate the incentives for visa-shopping.

Also in order to give the Schengen area a common face, the perception of the country of main destination has to be broader.

The decisions by the Executive Committee concerning the Convention Implementing the Schengen Agreement Articolo 12.3 stating that the Executive Committee shall specify the implementing arrangements and in particular, the criteria for determining the main destination, shall be brought in consistency with the current visa code.

Emendamento 10
Articolo 5, paragrafo 1, lettera b)

b) ***qualora non sia possibile determinare la destinazione principale, quella dello Stato membro attraverso le cui frontiere esterne il richiedente intende entrare nel territorio degli Stati membri.***	b) ***qualora il paese di destinazione non disponga di una rappresentanza a meno di 200 km di distanza, il richiedente ha il diritto di chiedere un visto alla missione diplomatica o consolare di un altro Stato membro di Schengen più vicina al suo domicilio rispetto alla missione diplomatica o consolare del paese di destinazione.***

Motivazione

In many places long distances to the diplomatic missions or consular posts cause considerable problems for the applicants. Further problems might appear if the applicant is required to visit the diplomatic missions or consular posts several times. It is thus important to simplify the application procedure for visa by enabling applicants to apply at another Schengen Member State's diplomatic mission or consular post which is located closer to the applicants domicile when the country of destination do not have diplomatic missions or consular posts within a distance of 200 km.

The application procedure shall be the same in all Member States and the Local Consular Cooperation shall further harmonize the application procedure. The application of the new visa code will eliminate the incentives for visa-shopping.

Emendamento 11
Articolo 5, paragrafo 1, comma 2

In caso di richiesta di un visto per ingressi multipli, è responsabile del trattamento della domanda lo Stato membro della destinazione abituale. Tali visti possono essere rilasciati solo nel paese di residenza del richiedente.	In caso di richiesta di un visto per ingressi multipli, è responsabile del trattamento della domanda lo Stato membro della destinazione abituale***, a meno che il richiedente possa addurre, in un caso particolare, motivi cogenti che***

giustifichino un'eccezione**. **In tali casi eccezionali, il visto può essere rilasciato anche da un altro Stato, previo accordo della missione diplomatica o consolare responsabile per lo Stato membro di residenza del richiedente.

Motivazione

Disposizione di deroga nell'interesse del richiedente. Bisogna lasciare un margine - ben delimitato - per un minimo di flessibilità.

Esempio: un viaggiatore che si trova ad un congresso a Londra e deve recarsi ad appuntamenti imprevisti in una serie di Stati Schengen.

Emendamento 12
Articolo 7, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Qualora la distanza dalla missione diplomatica o consolare di uno Stato membro sia superiore a 200 km, tale Stato membro è tenuto a concludere accordi di rappresentanza con un altro Stato membro rappresentato ad una distanza inferiore, ove esso sia presente.

Motivazione

Per facilitare la richiesta di visto per i richiedenti che debbano affrontare un viaggio di oltre 200 km sino alla più vicina missione diplomatica o consolare, è essenziale che gli Stati membri di Schengen concludano accordi di rappresentanza con altri Stati membri presenti a distanze inferiori.

Emendamento 13
Articolo 10, paragrafo 1

1. Le domande vanno presentate non prima di ***tre mesi*** dall'inizio del viaggio previsto.	1. Le domande vanno presentate non prima di ***sei mesi*** dall'inizio del viaggio previsto.

Motivazione

È importante permettere la presentazione di richieste con maggiore anticipo, ad esempio quando gruppi numerosi o turisti iniziano tempestivamente la pianificazione di un viaggio.

Emendamento 14
Articolo 10, paragrafo 2

2. I richiedenti possono essere tenuti a chiedere un appuntamento per la presentazione della domanda. Tale appuntamento può essere convenuto direttamente con le missioni diplomatiche o consolari oppure, ove applicabile, tramite un intermediario. Esso deve avere luogo entro due settimane.	2. I richiedenti possono essere tenuti a chiedere un appuntamento per la presentazione della domanda. Tale appuntamento può essere convenuto direttamente con le missioni diplomatiche o consolari oppure, ove applicabile, tramite un intermediario. Esso deve avere luogo***, di norma,*** entro due settimane.

Motivazione

Nella pratica, i termini rigidamente fissati "entro due settimane" sono difficili da rispettare; ciò nondimeno, è auspicabile uno svolgimento celere della procedura.

Emendamento 15
Articolo 11, paragrafo 2

2. Per eventuali domande successive, gli identificatori biometrici sono copiati dalla prima domanda a condizione che non siano trascorsi più di ***48 mesi*** dall'ultimo rilevamento. Qualunque domanda introdotta dopo questo periodo è da considerarsi una "prima domanda".	2. Per eventuali domande successive, gli identificatori biometrici sono copiati dalla prima domanda a condizione che non siano trascorsi più di ***60 mesi*** dall'ultimo rilevamento. Qualunque domanda introdotta dopo questo periodo è da considerarsi una "prima domanda".

Motivazione

Un'estensione a 60 mesi del periodo in cui i dati biometrici possono essere copiati dopo la prima domanda risponde all'obiettivo di rilasciare visti a più lungo termine, nonché ad altri obiettivi definiti negli emendamenti presentati dal relatore.

Emendamento 16
Articolo 12, paragrafo 1, lettera b)

b) presentare un documento di viaggio valido la cui data di scadenza ***sia*** almeno tre mesi dopo la prevista partenza dal	b) presentare un documento di viaggio valido la cui data di scadenza ***dovrebbe essere di*** almeno tre mesi dopo la prevista

territorio degli Stati membri, e che contenga una o più pagine libere per apporvi il visto;	partenza dal territorio degli Stati membri, e che contenga una o più pagine libere per apporvi il visto;

Motivazione

Lasciare alle autorità responsabili del rilascio del visto un margine di manovra a favore del richiedente.

Emendamento 17
Articolo 14, paragrafo 1, alinea

1. I richiedenti il visto devono ***produrre***:	1. I richiedenti il visto devono ***fornire***:

Motivazione

La parola "fornire" risponde meglio all'atto del richiedente.

Emendamento 18
Articolo 14, paragrafo 1, comma 2 bis (nuovo)

	I richiedenti sono esonerati dalla richiesta di fornire documentazione riguardante l'alloggio [e l'invito] prima di richiedere un visto qualora possano dimostrare di disporre di mezzi sufficienti per coprire le proprie spese di sussistenza e di alloggio nello Stato o negli Stati Schengen che intendono visitare e non vi siano dubbi quanto alla buona fede dei richiedenti.

Motivazione

È sproporzionato pretendere che ogni dettaglio di un viaggio sia pianificato in anticipo. In molti casi, si chiede al richiedente di conoscere tutti i dettagli relativi all'alloggio e agli itinerari prima della partenza. Dovrebbe essere sufficiente se il richiedente può presentare mezzi sufficienti di sussistenza e di alloggio laddove non vi sia motivo di dubitare della buona fede del richiedente. Dovrebbe essere anche possibile lasciare parte del viaggio senza indicazione di ospiti, alberghi o indirizzi temporanei confermati. L'esigenza di presentare numerosi documenti relativi al viaggio crea anche situazioni di corruzione.

Emendamento 19

Articolo 14, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Se la missione diplomatica o consolare richiede la traduzione di documenti giustificativi, il richiedente ha il diritto di fornirli in una lingua ufficiale del paese ospitante o in inglese o francese.

Motivazione

La difficoltà di trovare traduttori ufficiali per alcune delle lingue meno comuni è divenuta in molti luoghi un reale ostacolo, che può essere facilmente evitato ricorrendo a norme pragmatiche sulle lingue.

Emendamento 20
Articolo 15, paragrafo 3, alinea

3. L'assicurazione deve essere valida per l'insieme del territorio degli Stati membri e deve coprire il periodo complessivo di soggiorno o di transito dell'interessato. La copertura minima ammonta a ***30.000 euro.***	3. L'assicurazione deve essere valida per l'insieme del territorio degli Stati membri e deve coprire il periodo complessivo di soggiorno o di transito dell'interessato. La copertura minima ammonta a ***20.000 euro***.

Motivazione

Una copertura minima di 30.000 euro è eccessiva. Una copertura minima di 20.000 euro è sufficiente a coprire spese che possano emergere in connessione con il rimpatrio per motivi medici, cure mediche urgenti e/o trattamento ospedaliero d'emergenza.

Emendamento 21
Articolo 15, paragrafo 10 bis (nuovo)

10 bis. I consolati approvano tali assicurazioni sanitarie di viaggio solo laddove l'impresa assicuratrice in questione consenta la cancellazione gratuita dell'assicurazione qualora il visto venga rifiutato.

Motivazione

In caso di rifiuto, il richiedente deve avere il diritto di cancellare un'assicurazione inutile senza incorrere in costi supplementari.

Emendamento 22
Articolo 16, paragrafo 1

1. Nel presentare domanda di visto i richiedenti pagano dei diritti pari a ***60 EURO, corrispondenti alle spese amministrative per il trattamento delle domande.*** Tali diritti sono riscossi in EURO o nella valuta nazionale del paese terzo ove è presentata la domanda e non sono rimborsabili.	1. Nel presentare domanda di visto i richiedenti pagano dei diritti pari a ***35 EURO.*** Tali diritti sono riscossi in EURO o nella valuta nazionale del paese terzo ove è presentata la domanda e non sono rimborsabili.

Motivazione

The new visa fee of 60 EUR hurts the image of the European Union since this is perceived as contradictory to the frequently voiced declarations of friendly relations with third countries. Furthermore real visa costs are higher than the visa fee, costs of travel medical insurances, as well as costs of all necessary activities to get a visa.

The European Union can also not in this context be compared to the United States, which is geographically distant. The European Union has common boarders to the countries from which the European Union is receiving most of its tourists and visitors. For the EU it is thus of importance to have a relatively low and proportionate fee on visas.

Emendamento 23
Articolo 16, paragrafo 4, lettera a)

a) minori di età ***inferiore ai 6 anni***;	a) minori di età ***sino ai 12 anni***;

Motivazione

Generalmente i bambini viaggiano con i genitori. Se una famiglia deve pagare diritti per un visto separato per ciascun bambino, il costo totale della richiesta diviene sproporzionato.

Emendamento 24
Articolo 16, paragrafo 4, lettera c bis) (nuova)

	c bis) partecipanti a programmi di scambio ufficiali;

Motivazione

I programmi di scambio ufficiali tra paesi terzi e Stati membri di Schengen dovrebbero essere incoraggiati sopprimendo il pagamento dei diritti per i visti.

Emendamento 25
Articolo 16, paragrafo 4, lettera c ter) (nuova)

c ter) partecipanti ad eventi sportivi o culturali internazionali per giovani e loro accompagnatori;

Motivazione

La partecipazione ad eventi sportivi o culturali internazionali per giovani dovrebbe essere incoraggiata sopprimendo il pagamento dei diritti per i visti. Gli accompagnatori dovrebbero beneficiare dello stesso vantaggio, per sostenere ulteriormente tali attività giovanili.

Emendamento 26
Articolo 16, paragrafo 4, lettera c quater) (nuova)

c quater) persone che dimostrino la necessità del viaggio per motivi umanitari, inclusa la necessità di ricevere trattamento medico urgente, e i loro accompagnatori;

Motivazione

È importante rinunciare al pagamento dei diritti per il visto per motivi umanitari, compresa la necessità di ricevere trattamento medico urgente, includendo gli accompagnatori. Ciò in quanto l'Unione europea è una comunità basata sulla solidarietà, con una forte responsabilità umanitaria.

Emendamento 27
Articolo 18, paragrafo 2

2. Qualora sorgano dubbi in merito agli scopi del soggiorno o alle intenzioni di ritorno del richiedente, o ai documenti presentati, questi può essere convocato per un colloquio presso la missione	2. Qualora sorgano dubbi in merito agli scopi del soggiorno o alle intenzioni di ritorno del richiedente, o ai documenti presentati, questi può essere convocato per un colloquio presso la missione

diplomatica o consolare dello Stato membro responsabile dell'esame della domanda per fornire informazioni supplementari.	diplomatica o consolare dello Stato membro responsabile dell'esame della domanda per fornire informazioni supplementari. ***Ogni richiesta è valutata singolarmente nel merito, a prescindere dal fine del viaggio.***

Motivazione

È importante valutare tutte le richieste, a prescindere dal fine del viaggio. I fattori di merito devono essere decisivi per il rilascio dei visti. Attualmente, molti consolati respingono sistematicamente le richieste di visto turistico.

Emendamento 28
Articolo 18, paragrafo 2, lettera a) (nuova)

	a) Ove si ritenga necessario convocare il richiedente per un colloquio, i richiedenti che debbano coprire distanze eccezionalmente lunghe o affrontare itinerari eccezionalmente scomodi per raggiungere la missione diplomatica o consolare hanno diritto a beneficiare di procedure che richiedano una sola trasferta. I requisiti per beneficiare di tali procedure sono stabiliti dalla locale cooperazione consolare.

Motivazione

In order to simplify the visa application procedure for persons with exceptionally long distances or exceptional inconvenient itineraries to the diplomatic missions or consular posts a one stop-procedure is a reasonable solution.

The local consular cooperations shall analyse in which occasions one-stop visas can be delivered, and when not. All applicants shall have access to information saying whether the one-stop procedure is applicable to them or not. In many places long distances are a problem, which makes it even more complicated when you have to show up several times at the consulate. The one-stop procedure shall thus in the first hand be applicable to people with exceptionally long distances to the consulate.

Emendamento 29
Articolo 18, paragrafo 2, lettera b) (nuova)

b) Si può prescindere dal requisito di un colloquio laddove il richiedente sia conosciuto o qualora la distanza dalla missione diplomatica o consolare sia eccessiva, sempre che non vi sia motivo di dubitare della buona fede del richiedente e, nel caso di viaggi di gruppo, che un organismo noto e affidabile possa testimoniare della buona fede delle persone partecipanti.

Motivazione

Quando il richiedente è un viaggiatore genuino, come nelle situazioni sopra indicate, le procedure devono essere il più semplici possibili. Questa possibilità si ritrova anche nelle attuali istruzioni consolari comuni.

Emendamento 30
Articolo 18, paragrafo 2, lettera c) (nuova)

c) I colloqui telefonici e le videochiamate possono essere autorizzati limitatamente ai casi in cui il richiedente sia ben conosciuto o in cui la distanza dalla missione diplomatica o consolare sia irragionevolmente lunga.

Motivazione

Qualora la distanza dalla missione diplomatica o consolare sia irragionevolmente lunga e si ritenga necessario un colloquio, dovrebbe essere possibile condurre il colloquio telefonicamente o in videochiamata al fine di agevolare le procedure di richiesta di visto.

Emendamento 31
Articolo 18, paragrafo 4, lettera b)

b) che la persona non costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di nessuno Stato membro, tramite consultazione del SIS e delle banche dati nazionali;	b) che la persona non costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di nessuno Stato membro, tramite consultazione del SIS e***, ove ciò sia consentito dal diritto nazionale,*** delle banche dati nazionali;

Emendamento 32
Articolo 18, paragrafo 3, comma 1

3. I visti per ingressi multipli, che consentono al titolare più ingressi, un soggiorno di tre mesi o più transiti in un semestre, possono essere rilasciati con un periodo validità di massimo di 5 anni.	3. ***La missione diplomatica o consolare rilascia un visto di lunga durata per ingressi multipli avente un periodo minimo di validità di sei mesi in caso di approvazione della richiesta. Qualora la missione diplomatica o consolare lo ritenga più opportuno a norma dell'articolo 20, paragrafo 3, lettera b), essa rilascia un visto a ingresso singolo o un visto con un periodo di validità più breve.*** I visti per ingressi multipli, che consentono al titolare più ingressi, un soggiorno di tre mesi o più transiti in un semestre, possono essere rilasciati con un periodo validità di massimo di 5 anni.

Motivazione

Il Regno Unito e gli Stati Uniti rilasciano di norma visti per ingressi multipli. Il relatore ritiene che gli Stati membri dello spazio Schengen dovrebbero seguire questo esempio. I visti per ingressi multipli aventi un periodo di validità più lungo contribuirebbero a ridurre il carico di lavoro dei consolati e risulterebbero altresì più commisurati alla gravosa procedura di richiesta di visto.

Emendamento 33
Articolo 20, paragrafo 3, lettera a)

(a) la necessità del richiedente di viaggiare frequentemente e/o regolarmente data la sua situazione professionale o familiare, come nel caso di uomini/donne d'affari, funzionari che abbiano contatti regolari e ufficiali con gli Stati membri e le istituzioni comunitarie, familiari di cittadini dell'Unione, familiari di cittadini di paesi terzi residenti negli Stati membri, marittimi;	(a) la necessità del richiedente di viaggiare frequentemente e/o regolarmente data la sua situazione professionale o familiare, come nel caso di uomini/donne d'affari, funzionari che abbiano contatti regolari e ufficiali con gli Stati membri e le istituzioni comunitarie, familiari di cittadini dell'Unione, familiari di cittadini di paesi terzi residenti negli Stati membri, marittimi***, conducenti professionali, partecipanti a programmi di scambio o ad***

	altre attività regolari della società civile nonché richiedenti che soddisfano pienamente le condizioni per il rilascio del visto a norma dell'articolo 45.

Motivazione

Professional drivers, participants of exchange programmes shall also be taken into consideration when the decision to issue Multiple-entry visas, entitling the holder to several entries. This, since the professional drivers belong to a professional group whose contracts with the Schengen Member States are frequent and based on business contacts. Participants of exchange programs should also be enjoying the same advantages in order to facilitate cooperation between Schengen Member States and third countries. Another group consists of applicants who have fully complied with the conditions set out for visas in accordance with Article 45. By including facilitation for persons with clean visa histories will help in the elimination of the possible feeling of discrimination in groups not being listed here.

Emendamento 34
Articolo 21, paragrafo 1, alinea

1. ***I visti con validità territoriale limitata (VTL) sono rilasciati eccezionalmente nei seguenti casi:***	1. ***Qualora i requisiti per il rilascio del visto di cui all'articolo 18 non siano tutti soddisfatti, in linea di principio il visto deve essere rifiutato. Eccezionalmente, un visto con validità territoriale limitata può essere rilasciato nei seguenti casi:***

Motivazione

Precisazione: occorre assicurare che, nel caso di questo visto, si tratti effettivamente di casi eccezionali, poiché in assenza di controlli di frontiera interni il rispetto delle limitazioni territoriali non può essere controllato.

Emendamento 35
Articolo 21, paragrafo 2

2. Le autorità centrali dello Stato membro la cui missione diplomatica o consolare ha rilasciato un VTL nei casi descritti al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), trasmettono immediatamente le informazioni rilevanti alle autorità centrali degli altri Stati membri.	2. Le autorità centrali dello Stato membro la cui missione diplomatica o consolare ha rilasciato un VTL nei casi descritti al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), trasmettono immediatamente le informazioni rilevanti alle autorità centrali degli altri Stati membri. ***Qualora, nei casi***

	di cui al paragrafo 1, lettera b), lo Stato membro consultato abbia sollevato riserve nell'ambito della procedura di consultazione preliminare, le informazioni rilevanti devono essere trasmesse allo Stato membro consultato in tempo utile prima del rilascio del visto.

Motivazione

Anche nel caso di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c) il richiedente non dovrebbe di fatto poter più viaggiare all'interno dello spazio Schengen.

Qualora i servizi di sicurezza abbiano riserve, devono essere possibili ulteriori riscontri prima del rilascio del visto.

Emendamento 36
Articolo 22, paragrafo 2, lettera a)

a) i titolari di un visto uniforme per soggiorno di breve durata o di un visto di transito rilasciato da uno Stato membro,	a) i titolari di ***un permesso di soggiorno,*** un visto uniforme per soggiorno di breve durata o di un visto di transito rilasciato da uno Stato membro,

Motivazione

Per coerenza con gli accordi di esecuzione di Schengen (articolo 21, paragrafo 1).

Emendamento 37
Articolo 31, paragrafo 1

1. Le autorità addette al controllo di frontiera possono decidere di ridurre la durata del soggiorno autorizzato da un visto se constatano che il titolare non dispone di mezzi sufficienti per la durata inizialmente prevista.	1. Le autorità addette al controllo di frontiera ***e le autorità amministrative competenti degli Stati membri*** possono decidere di ridurre la durata del soggiorno autorizzato da un visto se constatano che il titolare non dispone di mezzi sufficienti per la durata inizialmente prevista.

Motivazione

Nella maggior parte dei casi non sono le autorità addette al controllo di frontiera, ma le

autorità locali che constatano tale situazione; queste ultime dovrebbero quindi essere in condizione di ridurre la durata del visto.

Emendamento 38
Articolo 35, paragrafo 2

2. Le autorità centrali degli Stati membri provvedono ad una formazione adeguata sia del personale espatriato che di quello locale, e ad esse spetta fornire a tale personale informazioni complete, precise e aggiornate sulla legislazione comunitaria e nazionale pertinente.	2. Le autorità centrali degli Stati membri provvedono ad una formazione adeguata sia del personale espatriato che di quello locale, e ad esse spetta fornire a tale personale informazioni complete, precise e aggiornate ***e una formazione*** sulla legislazione comunitaria e nazionale pertinente ***nonché sulla politica dei visti dello spazio Schengen***.

Motivazione

È importante sottolineare la necessità di una formazione adeguata del personale. Sovente le conoscenze dei consoli e del personale consolare in materia di politica dei visti sono sorprendentemente lacunose, con conseguenze in termini di mancanza di chiarezza nell'applicazione della politica di Schengen.

Emendamento 39
Articolo 40, paragrafo 2 bis (nuovo)

	2 bis. Gli intermediari commerciali sono trattati in modo giusto ed equo. Essi devono essere in grado di condurre la propria attività commerciale in modo adeguato e agevole.

Motivazione

Gli intermediari commerciali non devono essere soggetti ad alcuna restrizione iniqua che possa disturbare le loro attività commerciali.

Emendamento 40
Articolo 40, paragrafo 2, lettera c)

c) ***contratti con le compagnie aeree, che devono comprendere*** andata e ritorno ***garantito e chiuso***.	c) ***affidabilità delle modalità dei viaggi di*** andata e ritorno.

Motivazione

Il testo proposto dalla Commissione è troppo restrittivo, in quanto in taluni paesi le agenzie di recente apertura spesso curano l'organizzazione del viaggio all'interno del proprio paese (alloggio, trasporto via terra, ecc.) ma non dispongono di una licenza di vendita di trasporto aereo (è il caso ad esempio della Spagna). A tali agenzie turistiche verrebbe negata la possibilità di gestire le procedure di richiesta di visti.

Emendamento 41
Articolo 41, paragrafo 2

2. Lo Stato membro rappresentante e lo Stato membro rappresentato informano i cittadini in merito agli accordi di rappresentanza di cui all'articolo 7 tre mesi prima della loro entrata in vigore. Tale informazione specifica le eventuali categorie di richiedenti che devono presentare domanda direttamente alla missione diplomatica o consolare dello Stato membro rappresentato.	2. Lo Stato membro rappresentante e lo Stato membro rappresentato informano i cittadini in merito agli accordi di rappresentanza di cui all'articolo 7***, per quanto possibile*** tre mesi prima della loro entrata in vigore. Tale informazione specifica le eventuali categorie di richiedenti che devono presentare domanda direttamente alla missione diplomatica o consolare dello Stato membro rappresentato.

Motivazione

Accordi di rappresentanza possono rendersi necessari a breve termine, sia nell'interesse degli Stati membri che dei richiedenti.

In tali casi, fornire l'informazione con tre mesi di preavviso non è possibile.

Emendamento 42
Articolo 41, paragrafo 7 bis (nuovo)

	7 bis. Le informazioni fornite ai cittadini a norma dei paragrafi da 1 a 7 sono altresì disponibili sul sito internet comune relativo al visto Schengen.

Motivazione

I cittadini devono avere accesso agevole alle informazioni relative alla procedura di rilascio dei visti. Questo è importante ai fini della chiarezza e della trasparenza della procedura per i richiedenti.

Emendamento 43
Articolo 42, paragrafo 1, alinea

1. Onde garantire un'applicazione armonizzata della politica comune in materia di visti tenendo conto, all'occorrenza, delle circostanze locali, le missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri e la Commissione cooperano all'interno di ogni giurisdizione e ***valutano la necessità di stabilire,*** in particolare:	1. Onde garantire un'applicazione armonizzata della politica comune in materia di visti tenendo conto, all'occorrenza, delle circostanze locali, le missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri e la Commissione cooperano all'interno di ogni giurisdizione e ***stabiliscono*** in particolare:

Motivazione

È necessario specificare l'obbligo di cooperazione, dato che vi è l'esigenza di armonizzare le procedure relative ai visti in ogni giurisdizione della cooperazione consolare locale al fine di pervenire alla migliore cooperazione possibile e di creare un'immagine comune dello spazio Schengen.

Emendamento 44
Articolo 42, paragrafo 1, comma 2

Qualora la valutazione svolta nell'ambito della cooperazione consolare locale confermi, per quanto riguarda le lettere da a) a d), la necessità di un approccio locale armonizzato, le misure a tale riguardo sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 46, ***paragrafo 2***.	Qualora la valutazione svolta nell'ambito della cooperazione consolare locale confermi, per quanto riguarda le lettere da a) a d), la necessità di un approccio locale armonizzato, le misure a tale riguardo sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 46, ***paragrafo 2 bis***.

Emendamento 45
Articolo 42, paragrafo 1 bis (nuovo)

	1 bis. È istituito un sito internet comune relativo al visto Schengen al fine di sostenere maggiormente l'applicazione della politica comune dei visti. Suddetto sito internet assiste i richiedenti nell'espletamento della procedura per il visto.

Motivazione

Schengen is understood as a common space for mobility and it is widely perceived also outside the union. The Member States formulate national requirements for getting a visa,

which makes them heterogeneous. The Visa Code foresees an extensive local consular cooperation where several consulates operate in the same town/region. The local consular cooperation shall, for instance, decide on common criteria for examining visa applications and the documents required. To further enhance the application of the common visa policy there is a need to establish a common Schengen visa internet site, www.schengenvisa.eu. Through the use of the Schengen internet site the applicant can handle some parts of the visa procedure. It shall enable applicants to acquire appointments, forms and information on the visa procedure. The site will progressively be developed so that application forms can be handed in through it.

Emendamento 46
Articolo 42, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. La cooperazione consolare locale definisce procedure coerenti che consentano ai richiedenti di registrarsi ai fini della presentazione delle domande per telefono, per internet o mediante altri metodi.

Motivazione

In molti luoghi è il processo di presentazione delle domande il più difficile e gravoso in termini di tempo. La percezione negativa tra i richiedenti di solito riguarda questa fase della procedura di richiesta del visto. Per questo motivo gli Stati membri devono organizzarsi meglio e armonizzare maggiormente le tappe che precedono la domanda, il che consentirà anche di scoraggiare il "visa-shopping".

Emendamento 47
Titolo V

Titolo V: ***Disposizioni finali***	Titolo V: ***Facilitazioni del visto***

Motivazione

Si rende necessario un nuovo titolo relativo alle facilitazioni del visto.

Emendamento 48
Articolo 42 bis (nuovo)

Articolo 42 bis

Valutazione dell'impatto

Entro due anni la Commissione effettua,

insieme a compagnie di traghetti passeggeri e ad imprese operanti nel settore turistico che svolgono attività e forniscono servizi nelle regioni limitrofe dello spazio Schengen, uno studio finalizzato a tenere maggiormente in considerazione le esigenze particolari di tali settori di attività.

Motivazione

La proposta della Commissione non mette sufficientemente in evidenza le circostanze particolari in cui operano certi settori di attività nelle regioni che confinano con lo spazio Schengen. È pertanto necessario effettuare uno studio approfondito di tali esigenze affinché le decisioni future riguardanti l'introduzione di una procedura più flessibile per il rilascio dei visti possano basarsi maggiormente su elementi fattuali.

Emendamento 49
Articolo 42 ter

Articolo 42 ter

Accordi bilaterali di facilitazione del visto

Tra la Comunità e i paesi terzi possono essere conclusi accordi bilaterali miranti a facilitare il trattamento delle richieste di visti di breve durata.

Tali accordi sono conclusi previo parere conforme del Parlamento europeo a norma della procedura di cui all'articolo 300, paragrafo 3, secondo comma del trattato che istituisce la Comunità europea.

Gli Stati rientranti nella politica di vicinato dell'Unione, nonché nella sua politica di partenariato, che si sono impegnati a rispettare le norme europee hanno priorità in tali accordi. Gli accordi bilaterali di facilitazione del visto seguono gli orientamenti di base definiti dal presente regolamento.

L'impatto dell'accordo di facilitazione è valutato ogni due anni al fine di stabilire la necessità di ulteriori misure di facilitazione e l'inclusione di nuove

categorie di richiedenti.

Motivazione

I paesi terzi aventi una stretta cooperazione con gli Stati membri dello spazio Schengen devono avere la possibilità di ottenere un trattamento preferenziale sotto forma di accordi di facilitazione del visto. È tuttavia importante che tali accordi seguano i principi generali del codice dei visti e che gli elementi principali di facilitazione siano definiti nel codice dei visti. Il Parlamento dovrebbe essere pienamente informato e ove necessario venire invitato a formulare il suo assenso.

Emendamento 50
Articolo 42 quater (nuovo)

Articolo 42 quater

Viaggiatori frequenti

Se il richiedente soddisfa pienamente le condizioni per il rilascio del visto (precedenti irreprensibili in materia di visti) per tre periodi consecutivi di validità di un visto negli Stati membri dello spazio Schengen nel corso di cinque anni, il richiedente ha il diritto di beneficiare di una procedura semplificata qualora richieda un visto entro cinque anni dalla scadenza dell'ultimo dei tre visti richiesti.

La semplificazione della procedura include il rilascio di un visto per ingressi multipli avente validità più lunga, la dispensa dal colloquio, un numero inferiore di documenti giustificativi e la possibilità di espletare parte della procedura di richiesta di visto mediante internet.

Motivazione

Dopo l'introduzione della banca dati VIS sarà facile seguire i precedenti del richiedente in materia di visti e quindi valutare se possa essere considerato un viaggiatore in buona fede e se possa beneficiare di conseguenza di condizioni e di un trattamento preferenziali nella procedura per il visto.

Le facilitazioni dovrebbero in primo luogo essere destinate ai richiedenti con precedenti irreprensibili in materia di visti.

Emendamento 51
Articolo 42 quinquies (nuovo)

Articolo 42 quinquies

Procedura di esenzione dal regime di visto

Qualora un paese terzo soddisfi condizioni quali un basso tasso di rigetto, l'applicazione di un accordo di riammissione, una percentuale esigua di cittadini che non rispettano la durata del visto e un numero ridotto di espulsioni dovute a lavoro clandestino, la Commissione propone di revocare l'obbligo del visto per tale paese terzo a norma delle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio.

Motivazione

L'emendamento mira a definire una procedura chiara di esenzione dal regime di visto qualora un paese soddisfi i criteri di sicurezza necessari. Ciò rende la politica dei visti dello spazio Schengen più trasparente nei confronti dei paesi terzi ed evidenzia il fatto che l'obiettivo reale a lungo termine è l'autorizzazione di viaggi senza l'obbligo di visto. Questa aggiunta si basa sul considerando 5 del regolamento (CE) n. 539/2001.

Emendamento 52
Titolo VI (nuovo)

TITOLO VI: Disposizioni finali

Emendamento 53
Articolo 44, paragrafo 1

1. Gli allegati ***III , IV, V,*** VI***, VIII, IX, X*** e *XII* saranno modificati conformemente alla procedura di cui all'articolo 46, ***paragrafo 2***.	1. Gli allegati VI e *XI* saranno modificati conformemente alla procedura di cui all'articolo 46, ***paragrafo 2 bis***.

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento 5.

Emendamento 54
Articolo 44, paragrafo 2

2. Fermo restando l'articolo 47, paragrafo 2, le modifiche degli allegati ***I e II*** saranno decise conformemente alla procedura di cui all'articolo ***46, paragrafo 2***.	2. Fermo restando l'articolo 47, paragrafo 2, le modifiche degli ***altri*** allegati saranno decise conformemente alla procedura di cui all'articolo ***251 del trattato***.

Motivazione

Gli elementi essenziali del regolamento dovrebbero essere modificati soltanto a norma della procedura legislativa, come già avviene per il codice frontiere Schengen (regolamento (CE) n. 562/2006).

Emendamento 55
Articolo 45

Istruzioni operative che definiscono le prassi e le procedure armonizzate cui devono attenersi le missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri nel trattare le domande di visto sono stilate conformemente alla procedura di cui all'articolo 46, ***paragrafo 2***.	Istruzioni operative che definiscono le prassi e le procedure armonizzate cui devono attenersi le missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri nel trattare le domande di visto sono stilate conformemente alla procedura di cui all'articolo 46, ***paragrafo 2 bis***.

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento 5.

Emendamento 56
Articolo 46, paragrafo 2 bis (nuovo)

	2 bis. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento 5.

Emendamento 57

Allegato III, punto 15

15. Stato ***membro*** di destinazione ***principale***	15. Stato***/Stati*** di destinazione

Motivazione

Si propone di estendere la possibilità di richiedere un visto presso una delle missioni diplomatiche o consolari rappresentante i paesi che il richiedente intende visitare (cfr. il proposto articolo 5, paragrafo 1 bis). È pertanto necessario che l'informazione relativa ai paesi che il richiedente intende visitare sia specificata nella domanda.

Emendamento 58
Allegato III, punto 20

20. Scopo del viaggio	20. Scopo del viaggio ***(indicare le voci applicabili alla richiesta di visto)***
Turismo	Turismo
Affari	Affari
Visita a familiari ***o*** amici	Visita a familiari ***Visita ad*** amici
Cultura	Cultura
Sport	Sport
Visita ufficiale	Visita ufficiale
Motivi sanitari	Motivi sanitari
Di altro tipo (specificare):	Di altro tipo (specificare):

Motivazione

Deve essere prevista la possibilità di indicare diversi motivi di viaggio, il che corrisponde maggiormente a realtà.

Vi è differenza nel trattamento delle richieste di visto per visite ad amici e per visite a familiari. È quindi motivata la distinzione in due voci diverse.

Emendamento 59
Allegato III, punto 23

23. Nome dell'ospite negli Stati membri. Altrimenti indicare il nome dell'albergo o l'indirizzo provvisorio negli Stati membri	23. Nome dell'ospite negli Stati membri. Altrimenti indicare il nome dell'albergo o l'indirizzo provvisorio negli Stati membri
Indirizzo (e indirizzo di posta elettronica) dell'ospite	Indirizzo (e indirizzo di posta elettronica) dell'ospite
Telefono e fax	Telefono e fax

(Indicazione facoltativa qualora il richiedente dimostri in modo adeguato di disporre di mezzi sufficienti a coprire i costi di sussistenza e alloggio nello Stato o negli Stati Schengen che intende visitare.)

Motivazione

Non è congruo richiedere che i viaggi vengano pianificati in ogni dettaglio in anticipo. In molti casi viene chiesto al richiedente di indicare dettagliatamente gli alloggi e gli itinerari prima della partenza. Dovrebbe essere sufficiente la dimostrazione da parte del richiedente di disporre mezzi sufficienti a coprire i costi di sussistenza e alloggio laddove non vi siano dubbi sulla sua buona fede. Dovrebbe inoltre essere prevista la possibilità che per una parte del viaggio il richiedente non disponga di conferme riguardanti chi lo ospita, l'albergo o l'indirizzo provvisorio.

Emendamento 60
Allegato X, punto 2 bis (nuovo)

Il visto è valido un mese in più rispetto alla durata del soggiorno autorizzato dal visto.

Motivazione

Occorre prevedere un margine temporale flessibile per l'utilizzo del visto e a giustificazione di ciò si possono menzionare casi quali il cambiamento di data di una riunione, una malattia e altri fattori che possono causare ritardi. L'aggiunta di un mese di validità offre la flessibilità adeguata per far fronte a eventuali motivi di ritardo del viaggio.

Emendamento 61
Allegato X, punto 4, comma 4 bis (nuovo)

Se il numero di giorni è inferiore a 90, la menzione del numero di giorni significa quel numero di giorni per semestre.

Motivazione

L'emendamento mira a precisare le norme. Questa pratica è già applicata nella maggior parte dei paesi dello spazio Schengen ma non da tutti, il che ha dato adito a una certa confusione.

Traduzione esterna

MOTIVAZIONE

I. Contesto della proposta

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni ha attualmente all'esame varie proposte legislative, che avranno un impatto significativo sulla politica dei visti dei paesi Schengen:

- il sistema di informazione visti (VIS)[1];

- un adattamento dell'istruzione consolare comune (ICC) che introduce, tra l'altro, i dati biometrici[2];

- l'attuale proposta legislativa che intende riformare le istruzioni consolari comuni e trasformarle in un nuovo Codice comunitario dei visti.

Le istruzioni consolari comuni (ICC) costituiscono attualmente lo strumento di base che disciplina le procedure e le condizioni di rilascio di visti per soggiorni di breve durata, di visti di transito e di visti di transito aeroportuale.

II. Proposta della Commissione

La Commissione presenta la presente proposta nel contesto del programma dell'Aia, che sottolinea la necessità di sviluppare ulteriormente la politica comune in materia di visti, quale parte di un sistema inteso a facilitare i viaggi legittimi e a combattere l'immigrazione clandestina tramite un'ulteriore armonizzazione delle legislazioni nazionali e delle prassi per la gestione delle domande presso le rappresentanze consolari locali.

Per realizzare gli obiettivi del programma dell'Aia e per rafforzare la coerenza della politica

---

[1] Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (COM(2005)0835 def. - COD 2005/0287).

Proposta di decisione del Consiglio relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità degli Stati membri competenti in materia di sicurezza interna e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di atti terroristici e di altre gravi forme di criminalità (COM(2005)0600 def. - CNS 2005/0232).

[2] Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica dell'istruzione consolare comune diretta alle rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria in relazione all'introduzione di elementi biometrici e comprendente norme sull'organizzazione del ricevimento e del trattamento delle domande di visto. (COM(2006)0269).

comune dei visti per quanto riguarda il rilascio dei tipi di visto summenzionati, il regolamento proposto affronta i seguenti aspetti:

- *incorporazione, in un unico Codice dei visti, di tutte le disposizioni riguardanti il rilascio dei visti e le decisioni di rifiuto, proroga, annullamento, revoca e riduzione del periodo di validità dei visti rilasciati*: ciò riguarda i visti di transito aeroportuale (VTA), il rilascio di visti alla frontiera, l'annullamento e la revoca dei visti, la proroga di visti rilasciati e lo scambio di statistiche. In merito ai VTA, per raggiungere l'obiettivo generale di armonizzazione di tutti gli aspetti della politica in materia di visti, la facoltà accordata a singoli Stati membri di imporre un obbligo di VTA a certe nazionalità è stata soppressa.

- *Nuove dimensioni della procedura di rilascio dei visti*: l'instaurazione del sistema di informazione visti ai fini dello scambio di dati fra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (VIS) cambierà radicalmente il trattamento delle domande di visto. Da un lato, gli Stati membri otterranno automaticamente accesso alle informazioni relative a tutti i richiedenti un visto (nei 5 anni previsti per la conservazione dei dati), cosa che semplificherà l'esame di eventuali domande successive. D'altro lato, l'obbligo di utilizzo degli identificatori biometrici per la presentazione delle domande avrà conseguenze significative sugli aspetti pratici della ricezione delle stesse. Poiché il VIS dovrebbe essere operativo presto, la Commissione ha scelto di attualizzare l'ICC in una proposta legislativa distinta; tale proposta definisce le norme applicabili agli identificatori biometrici da rilevare e fornisce una serie di opzioni per l'organizzazione pratica delle missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri ai fini dell'iscrizione dei richiedenti il visto; dispone inoltre un quadro giuridico per la cooperazione degli Stati membri con i fornitori di servizi esterni (1) (per cui la baronessa LUDFORD è la relatrice). I contenuti di tale proposta sono inseriti e adattati nel presente testo, che sarà modificato una volta finalizzate le negoziazioni relative a tale altra proposta. Le disposizioni attinenti alla cooperazione con intermediari commerciali, come agenzie di viaggi e tour operator, sono state rafforzate per tenere conto della nuova situazione.

- *Sviluppo di determinate parti dell'acquis*: la Commissione discute l'introduzione di disposizioni relative a un termine massimo per il rilascio; una chiara distinzione tra domande irricevibili e domande formalmente respinte; una totale trasparenza quanto all'elenco dei paesi terzi per i cui cittadini è necessaria una consultazione preliminare; un modulo armonizzato per giustificativo di invito, di garanzia e di alloggio; l'obbligo per gli Stati membri di notificare e motivare le decisioni negative; un quadro giuridico destinato ad assicurare un approccio armonizzato per quanto riguarda la cooperazione sia fra le missioni diplomatiche, e consolari degli Stati membri che con i fornitori esterni di servizi commerciali; e norme obbligatorie per la cooperazione fra le missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri e gli intermediari commerciali.

- *Precisazione di certi aspetti per rafforzare l'applicazione armonizzata delle disposizioni legislative*: ciò riguarda in particolare i visti con validità territoriale limitata (VTL) e l'assicurazione sanitaria di viaggio (ASV).

- *Miglioramento della trasparenza e della certezza del diritto tramite la precisazione dello status giuridico delle disposizioni dell'ICC e dei suoi allegati, con la soppressione delle disposizioni ridondanti oppure di natura pratica operativa dallo strumento giuridico*: l'attuale istruzione consolare comune contiene 18 allegati, inclusa una serie di disposizioni giuridiche e

vari documenti di informazione: elenchi di cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo di visto, esenzioni per i detentori di determinati tipi di documenti di viaggio, tabella di rappresentanza, documenti autorizzanti il titolare a entrare senza visto, specifiche tecniche, ecc. Per chiarire lo status giuridico di questi allegati, la Commissione ha deciso di mantenere solo gli allegati direttamente legati all'esecuzione delle disposizioni figuranti nel corpo del testo, ossia gli allegati da I a XIII del regolamento. La Commissione propone inoltre di sopprimere qualunque riferimento a: visti nazionali (visti "D"); visti nazionali per soggiorni di lunga durata validi anche come visti Schengen per soggiorni di breve durata (visti "D+C"); visti collettivi; allegato 2 e allegato 6 all'ICC.

- *Applicazione armonizzata a livello operativo del "Codice dei visti"*: il Codice dei visti conterrà solo disposizioni giuridiche relative al rilascio di visti per soggiorni di breve durata, visti di transito e visti di transito aeroportuale. Per garantire che gli Stati membri si astengano d'ora in poi dalla loro prassi attuale di elaborare istruzioni nazionali che vengano a "sovrapporsi" alle norme comuni, sarà elaborato un insieme unico e comune di istruzioni relative all'applicazione pratica della legislazione. Preparando la proposta di Codice dei visti, la Commissione ha studiato in parallelo il formato e il contenuto delle "Istruzioni relative all'applicazione pratica del Codice dei visti" definendo le prassi e procedure armonizzate che le missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri dovranno seguire per il trattamento delle domande di visto. Tali istruzioni saranno elaborate nell'ambito della procedura di cui al titolo V del regolamento. Esse non introdurranno nessun obbligo giuridico supplementare al Codice dei visti, ma saranno puramente operative e saranno finalizzate entro la data di entrata in vigore del Codice.

Infine, la proposta della Commissione analizza le conseguenze dei vari protocolli allegati ai trattati, dato che il regolamento si baserà sull'*acquis* di Schengen. Prende inoltre in esame le conseguenze per i nuovi Stati membri connesse alla procedura di attuazione in due fasi degli atti che sviluppano l'*acquis* di Schengen.

III. Posizione del relatore

Il relatore ritiene che in molti punti la Commissione sia riuscita a identificare i problemi reali legati alla prassi dei visti della zona Schengen. La necessità di un migliore coordinamento a livello locale, l'importanza di una formazione ulteriore continuativa per il personale consolare e il valore di informazioni facilmente accessibili sui requisiti che i richiedenti devono soddisfare per ottenere i visti sono alcune delle questioni che il relatore ha potuto accertare in loco in Algeria, a Kiev, a San Pietroburgo e a Varsavia. Molte delle innovazioni contenute nella proposta della Commissione intendono rimediare a tali problemi.

Per contro, è stato difficile instaurare un dialogo realmente aperto con i ministeri responsabili della politica dei visti. La cultura decisionale reca ancora l'impronta delle abitudini che si sono sviluppare nell'arco di decenni tra le autorità preposte alla sicurezza. Ciò significa discrezionalità e mancanza di volontà di informare il mondo esterno delle loro attività. Per queste ragioni è stato difficile, per esempio, accertare quanto contino realmente determinate fasi e requisiti del procedimento in materia di visti. La politica dei visti della zona Schengen costituisce un aspetto importante dell'immagine esterna dell'UE. Gli emendamenti presentati dal relatore riguardano cinque gruppi di problemi importanti, che sono già stati illustrati nel documento di lavoro del dicembre 2006, vale a dire:

1) Un volto comune
2) Percezione positiva e facilità di utilizzo
3) Lacune e rimedi
4) Opzioni politiche per l'UE
5) Comunicazione diretta

Questi cinque ambiti tematici sono stati oggetto di una serie di emendamenti. Il tema "Un volto comune" è trattato negli emendamenti relativi agli articoli 5, 7, 18, 35, 40, 41 e 42. L'obiettivo "Percezione positiva e facilità di utilizzo" è raggiunto con gli emendamenti agli articoli 4, 5, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 40, 41, 42 e 45 bis e agli allegati III e X. Gli emendamenti agli articoli 41, 43 bis e 46 bis trattano "Lacune e rimedi". Le "Opzioni politiche per l'UE" sono illustrate negli emendamenti agli articoli 16, 20 e 44 bis. L'ambito tematico "Comunicazione diretta" è coperto dall'emendamento all'articolo 42 sulla creazione di un sito internet comune relativo ai visti. Taluni emendamenti rientrano in più gruppi tematici. La zona Schengen, il cui elemento caratterizzante è la libertà di movimento, rappresenta uno dei progetti di maggior successo mai realizzati dagli Stati membri dell'Unione. La zona Schengen è un concetto accolto non solo nell'UE, ma anche negli altri paesi, dove il termine "visto Schengen" ha ottenuto un riconoscimento generale. Ciononostante, resta ancora molto da fare per creare un'immagine esterna comune per la zona Schengen. Per esempio, non esiste un sito Web comune per i visti Schengen. Le norme in materia di visti di consolati diversi nella medesima località possono variare notevolmente. Quando uno Stato membro non dispone di una rappresentanza in un luogo specifico - come ad esempio la Spagna in Murmansk - non è possibile per la popolazione locale contattare il consolato finlandese che si trova laggiù. Invece è necessario recarsi a San Pietroburgo (uno spostamento che in treno richiede 24 ore) se si vuole richiedere un visto Schengen spagnolo per una semplice vacanza al sole. Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a concludere accordi di cooperazione reciproci nel caso in cui il consolato competente si trovi a una distanza eccessiva. L'esigenza di tali accordi diventerà ancora più pressante se saranno introdotti gli identificatori biometrici; infatti tale requisito comporta, in pratica, che i richiedenti devono presentarsi personalmente al consolato competente.

Senza compromettere in alcun modo la sicurezza, è però importante che i consolati Schengen adottino metodi di lavoro orientati ai clienti. Le persone che devono affrontare un viaggio estremamente lungo o difficile per recarsi presso il consolato più vicino (talvolta, per esempio, i richiedenti devono prima recarsi in un altro paese che chiede il visto, per poter poi presentare richiesta di un visto per la zona Schengen) dovrebbero poter affrontare il viaggio una sola volta. Il relatore ritiene, inoltre, che i diritti sui visti dovrebbero essere mantenuti a livelli relativamente bassi (35 euro) e che alcune categorie, come i minori accompagnati dai genitori o le persone che partecipano a programmi di scambio, dovrebbero essere esentate dal pagamento di tali diritti. Inoltre, sarebbe opportuno estendere la prassi di rilasciare visti di ingresso multipli. Tale beneficio dovrebbe essere esteso anche ai viaggiatori di buona fede (ossia a persone che in varie occasioni hanno ricevuto un visto Schengen e non ne hanno mai abusato, né hanno infranto le norme applicate nella zona Schengen) e non riguardare solo un numero di categorie predefinite quali uomini d'affari, taluni gruppi di studenti e i parenti stretti. Una categorizzazione troppo rigida di tali soggetti crea semplicemente problemi complessi di delimitazione. Cosa accade quando qualcuno ha finito le trattative commerciali con una società che si trova nella zona Schengen? Cosa succede quando qualcuno conclude

gli studi, ecc.? Il legislatore non può decidere se un viaggiatore è in buona fede semplicemente sulla base dell'assegnazione a una determinata categoria. Quando si prende in esame la richiesta di visto di una persona, sarebbe opportuno attribuire un certo peso anche al comportamento di quell'individuo in caso di visti precedenti. Occorre inoltre effettuare una valutazione critica di quali documenti occorrano realmente al richiedente per ottenere il visto e quanto deve essere dettagliato l'itinerario da presentare.

Il relatore ha inoltre individuato alcuni punti deboli che meritano un approfondimento. Nella sua proposta, la Commissione non ha tenuto in debito conto le circostanze specifiche che i traghetti passeggeri in servizio nella regione baltica, nel Mediterraneo e nella regione del Mar Nero devono affrontare. Oggi il traffico è piuttosto elevato tra gli Stati membri dell'UE, ma il traffico tra la zona Schengen e i paesi terzi è molto limitato, in gran parte a causa delle norme sui visti. La questione merita di essere approfondita.

È importante, inoltre, che un paese terzo conosca le condizioni che deve soddisfare per ottenere l'esenzione dall'obbligo di visto. Il relatore ritiene che i paesi Schengen dovrebbero definire regole chiare che stabiliscano quando un paese è esentato dall'obbligo di visto. Tale meccanismo dovrebbe basarsi sui seguenti criteri: basso numero di dinieghi, applicazione di un meccanismo di disciplina della garanzia e dell'alloggio, basso numero di cittadini dello Stato che restano oltre il periodi di validità del visto, basso numero di persone le cui richieste sono respinte per una serie di ragioni, documenti di viaggio affidabili garantiti e controlli effettivi alle frontiere.

Inoltre, la politica dei visti adottata dall'UE dovrebbe riflettere le priorità fondamentali della sua politica estera. Ciò viene soddisfatto, in linea di principio, dall'esistenza di accordi di semplificazione del regime dei visti, ma un'analisi più accurata di tali accordi mostra che per loro natura essi sono alquanto scarni. Il relatore ritiene che anche questioni importanti quali una maggiore frequenza di visti rilasciati per un periodo di validità di diversi anni, la decisione se applicare o meno i dati biometrici o le riduzioni sostanziali dei diritti di visto applicati devono poter essere oggetto di accordi di semplificazione in materia di visti. È importante che anche il Parlamento europeo sia coinvolto nella definizione dei mandati negoziali per tali accordi e nello svolgimento dei negoziati. È allarmante, inoltre, che molti giovani di paesi confinanti con l'UE non si siano mai recati all'estero, neppure una volta. L'Unione ha la responsabilità di non isolare queste persone. In caso contrario, le tendenze nazionalistiche e radicali troveranno terreno fertile su cui crescere.